



**PROCEDURE PER IL RILASCIO DI
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
IN MATERIA DI OPERE DI BONIFICA
E DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAU-
LICA**

*Approvato con Delibera n. 2 /Ass. del
6/6/2019 e modificato ed integrato con
Delibera n. 5/Ass. del 30/11/2021*

INDICE

TITOLO I	4
ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO – LE OPERE	4
Art. 1 Attribuzioni del Consorzio.....	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento	5
Art. 3 Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.....	6
Art. 4 Opere di bonifica di competenza privata.....	6
TITOLO II	8
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE	8
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 5 Espropri e occupazioni per lavori	8
Art. 6 Accesso ai fondi	8
Art. 7 Zone e fasce di rispetto	8
Art. 8 Compensi	8
Art. 9 Manutenzione degli argini	9
Art. 10 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private	9
TITOLO III	10
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI	10
SEZIONE I	10
OGGETTO E PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI	10
Art. 11 Tipologie di opere soggette a concessione	10
Art. 12 Modalità di rilascio delle Concessioni	11
SEZIONE II	13
PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI	13
Art. 13 Canoni di concessione, spese di istruttoria e cauzioni.....	13
Art. 14 Derivazione, attingimento, escavazione di pozzi di acqua ad uso agricolo	13
Art. 15 Gravame a carico del fondo non agricolo o non più agricolo	14
Art. 16 Disposizioni sul servizio idrico integrato	14
Art. 17 Durata.....	14
Art. 18 Obbligo del Concessionario sui Lavori.....	15
Art. 19 Manutenzione ed esecuzione lavori d’ufficio	15
Art. 20 Riparazione danni.....	15
Art. 21 Danni all’opera	16
PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OPERE DI BONIFICA E DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAULICA	

Art. 22 Diritti dei terzi	16
Art. 23 Accesso alle opere	16
Art. 24 Rinnovo della concessione	16
Art. 25 Rinuncia alla concessione	17
Art. 26 Cause di decadenza della concessione.....	17
Art. 27 Modifica e revoca della concessione	17
Art. 28 Effetti della cessazione della concessione.....	17
Art. 29 Subentro nella titolarità della concessione.....	18
Art. 30 Lavori urgenti.....	18
TITOLO IV	19
DISPOSIZIONI DI POLIZIA	19
Art. 31 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica	19
Art. 32 Divieti.....	19
Art. 33 Concessioni.....	20
Art. 34 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene,	21
delle ammende e delle sanzioni	21
Art. 35 Agenti Accertatori.....	22
Art. 36 Verbali di accertamento e di contravvenzione.....	22
Art. 37 Sanzioni amministrative	24
Art. 38 Sanzioni per le restanti violazioni	24
Art. 39 Ripristino dello stato dei luoghi	24
Art. 40 Devoluzione dei proventi	25
TITOLO V.....	25
RILASCIO DI CONCESSIONI ALLO SCARICO NEI CANALI CONSORTILI	25
Art. 41 Competenze.....	25
Art. 42 Scarichi di acque reflue nei canali consortili	25
Art. 43 Definizioni.....	26
Art. 44 Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia	26
Art. 45 Diritto all'autorizzazione	27
Art. 46 Contributo per gli scarichi.....	27
Art. 47 Calcolo del contributo annuo	27
Art. 48 Tariffe applicate	27
Art. 49 Iter istruttorio e rilascio dell'autorizzazione - Tipo di autorizzazione e durata.....	28
Art. 50 Presentazione dell'istanza.....	28
Art. 51 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico	29

Art. 52 Spese	30
Art. 53 Rilascio della concessione.....	30
Art. 54 Responsabilità e sanzioni in materia di scarichi abusivi.....	31
Art. 55 Superamento dei limiti di accettabilità	31
Art. 56 Foro Competente.....	31
TITOLO VI	32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	32
Art. 57 Concessioni in sanatoria.....	32

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI OPERE DI BONIFICA E DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO – LE OPERE

Art. 1 Attribuzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata è un Ente Pubblico Economico a base associativa, retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica.

Il Consorzio provvede alla manutenzione, all'esercizio ed alla vigilanza delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

1. Ai sensi della vigente normativa, al Consorzio di Bonifica della Basilicata, competono le seguenti funzioni:
 - a. elaborazione di una proposta organica per il Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - b. elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi;
 - c. progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
 - d. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di competenza dei privati previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero in sostituzione dei medesimi;
 - e. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - f. promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua

- e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 144, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- g. elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario;
 - h. progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere di bonifica e di irrigazione;
 - i. vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - j. accertamento e contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, nonché all'erogazione delle relative sanzioni;
 - k. attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, anche in collaborazione con altri Enti, di attività di studio e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto e responsabile della risorsa idrica;

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l'esercizio, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio delle Concessioni e delle Licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti dall'art. 100 del Regio Decreto 13 Febbraio 1933 n. 215.

3. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio di bonifica dalla presente legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di Giunta regionale, si provvede con onere a totale onere della Regione.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le attività finalizzate alla conservazione e alla tutela delle opere di bonifica, nonché la disciplina dei provvedimenti di Autorizzazione e Concessione rilasciati dal Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art.6 comma 3 della Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 33.

Nell'ambito delle suddette attività il Regolamento disciplina, in particolare, le funzioni di Polizia Idraulica attribuite al Consorzio e disciplinate dagli artt. 132 e segg. del R.D. 8 Maggio 1904 n. 368, così come modificato e integrato dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e dal D.Lgs 30 Dicembre 1999 n. 507.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati si fa riferimento alle disposizioni normative Statali e Regionali vigenti in materia.

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è l'intero territorio di competenza del Consorzio di Bonifica della Basilicata sul quale insistono le opere di bonifica gestite da

quest'ultimo ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, così come definito nello Statuto del Consorzio stesso.

Art. 3 Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

Sono considerate opere pubbliche di bonifica di competenza Regionale, qualora realizzate nel comprensorio di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:

la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;

le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

gli impianti idrovori;

le opere di cui all'art. 166 comma 1 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;

le opere per la sistemazione idraulico agraria e di bonifica idraulica;

le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

le opere di contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004 n. 102;

le opere di riordino fondiario;

le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

All'esecuzione delle opere di cui al comma 1, la Regione provvede, di norma, tramite concessione al Consorzio di bonifica.

Art. 4 Opere di bonifica di competenza privata

Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nel comprensorio di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215 ed atte, comunque, ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di Bonifica.

L'esecuzione delle opere di cui al primo comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato.

Principalmente i proprietari (o affittuari) devono:

a) tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;

b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;

d) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti suddetti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio o ingombro al transito;

e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

TITOLO II

CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Espropri e occupazioni per lavori

Gli espropri e le occupazioni temporanei e permanenti, necessari ad assicurare la conservazione delle opere di bonifica, sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 6 Accesso ai fondi

Il personale del Consorzio incaricato della attuazione degli interventi di bonifica, può accedere nelle proprietà private confinanti con le opere di bonifica, anche con mezzi meccanici consortili o di ditte private autorizzate, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Art. 7 Zone e fasce di rispetto

Lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 8 Maggio 1904 n. 368, zone di rispetto che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia. Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 10 dal ciglio superiore della scarpata. Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 10 dal piede esterno dell'argine.

Tale zona deve essere mantenuta anche in caso di allargamento dei canali.

All'interno della zona di rispetto, ogni realizzazione di opere, anche interrato, deve essere formalmente autorizzata dal Consorzio.

Ai sensi della vigente normativa in materia, (R.D. 8 Maggio 1904 n. 368) è fatto divieto assoluto:

di realizzare opere fisse (fabbricati, recinzioni ecc.) entro la fascia di rispetto di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico;

di realizzare piantagioni, siepi e movimenti di terreno entro la fascia di rispetto di m. 2,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, a prescindere dal confine del sedime demaniale idraulico.

Art. 8 Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito dei materiali di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle fasce di rispetto, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto.

In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Art. 9 Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica e le piste di servizio servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e per il transito dei mezzi e del personale consortile addetto alle attività di bonifica e sono perciò mantenuti dal Consorzio.

Art. 10 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;

emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera a);

esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i consorziati e deliberare i provvedimenti relativi;

progettare le opere manutentive e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;

determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata;

verificare e sanzionare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R. D. 368/1904 e di cui al presente Regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI

SEZIONE I

OGGETTO E PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 11 Tipologie di opere soggette a concessione

Oltre a quanto stabilito dagli artt. 134 e 135 del RD n. 368 del 1904, che definiscono i lavori soggetti a Concessione o Autorizzazione, sono subordinate a concessione tutte le forme di occupazione di Area Demaniale di competenza del Consorzio di Bonifica della Basilicata, in particolare:

1. Occupazione di Aree Demaniali;

2. Servizi a rete: (cavi e condotti elettrici, telefonici, condotte idriche e fognarie, condotte di gas, etc)

attraversamenti

- aerei
- interrati
- in aderenza a manufatti esistenti
- in aderenza a manufatti del Consorzio

parallelismi

- aerei
- interrati
- in aderenza a manufatti esistenti
- in aderenza a manufatti del Consorzio

3. Viari:

attraversamenti

- con ponti
- parallelismi

4. Manufatti di ostacolo:

- cartelli, pali, sbarre

- cancelli, recinzioni

5. Manufatti di scarico:

- di acque meteoriche
- di acque reflue domestiche
- di acque reflue industriali e urbane

Art. 12 Modalità di rilascio delle Concessioni

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione per le attività di cui al presente Regolamento è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione di apposita istanza in carta semplice, di cui all' allegato A ed accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento, tramite bollettino di c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica della Basilicata o tramite bonifico bancario, della somma richiesta a titolo di spese di istruttoria e di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, come da successivo art. 18, dal quale si evincano:

- i dati identificativi del soggetto
- la causale del pagamento

Le spese d'istruttoria della domanda di concessione o autorizzazione sono a carico del richiedente, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Può presentare istanza di autorizzazione e/o concessione chiunque, purché titolato (proprietario, legale rappresentante, usufruttuario o affittuario) ed in regola con il pagamento dei contributi consortili, se dovuti. È consentita la richiesta contestuale di concessione da parte di più consorziati indicando il titolare della concessione obbligato nei confronti del Consorzio.

Ove più istanze concorrano per una medesima area, le determinazioni sono assunte secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Enti Pubblici, per utilizzi di pubblica utilità o, comunque, per usi che perseguano l'interesse pubblico;
- 2) proprietari dei fondi confinanti con l'area di cui è richiesta la concessione;
- 3) istanze relative a lavori finalizzati alla realizzazione di riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o, comunque, ad interventi di ripristino e recupero ambientale e di tutela della biodiversità.

Qualora nessuno dei criteri di cui ai commi precedenti consenta di attribuire una preferenza alle istanze concorrenti, viene preferita quella che sia stata prioritariamente presentata.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, in duplice copia:

- estratto della carta tecnica regionale con l'indicazione dell'area di intervento;
- estratto di mappa catastale, evidenziando le aree interessate dalla concessione e gli identificativi;
- relazione tecnica generale contenente:
 - denominazione del canale di bonifica interessato;
 - indicazione dei dati catastali dell'area oggetto dell'intervento (Comune, foglio, mappali);
 - descrizione particolareggiata delle opere da realizzare;
- Progetto esecutivo avente le seguenti caratteristiche:
 - Planimetria debitamente quotata riportante:
 - tutte le opere e/o manufatti ricadenti nella fascia di rispetto di 10 metri compresi quelli interrati e/o aerei;
 - distanze minime delle opere dal ciglio/sponda del canale o dal piede esterno dell'argine (lato campagna)
 - sezioni trasversali debitamente quotate estese per tutta la fascia di rispetto di 10 metri, poste in corrispondenza dei punti significativi;
 - eventuale stato sovrapposto e particolari stato di progetto

Il Consorzio si riserva la possibilità di richiedere integrazioni documentali nel corso dell'istruttoria qualora la documentazione fornita sia ritenuta insufficiente ai fini della valutazione completa dell'istanza.

Il Provvedimento di Concessione e/o autorizzazione è disposto previa verifica del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 1 del presente articolo.

SEZIONE II

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 13 Canoni di concessione, spese di istruttoria e cauzioni

La Concessione è rilasciata previo pagamento di un canone annuo e delle spese di istruttoria, nonché previo versamento di un deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione dei lavori o, successivamente, per accertata, costante e ripetuta incuria nella manutenzione dell'opera concessa.

La misura del canone, delle spese di istruttoria e del deposito cauzionale sono riportate negli allegati A) , B) e C).

Nel caso in cui la concessione sia pluriennale, il concessionario, all'atto del rilascio della concessione, è tenuto a versare il canone dovuto relativo alla prima annualità.

A partire dalla seconda annualità e per i successivi anni di validità della concessione, il canone annuo sarà progressivamente maggiorato dell'indice medio annuo nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), pubblicato dall'I.S.T.A.T., riferito all'anno precedente e dovrà essere versato annualmente entro il 31 Dicembre.

Nel caso in cui la concessione sia annuale, avrà durata di mesi 12 a partire dalla data di notifica dell'atto al concessionario che contestualmente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento del canone annuo di concessione.

Se la concessione ha durata compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 8 mesi, il canone dovuto sarà pari a quello annuale e dovrà essere corrisposto al momento della notifica dell'atto di concessione.

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel presente Regolamento indipendentemente dalla durata della Concessione.

La Concessione si estingue automaticamente alla data di scadenza, salvo quanto disposto dai successivi artt. 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

Art. 14 Derivazione, attingimento, escavazione di pozzi di acqua ad uso agricolo

In materia di derivazione, attingimento ed escavazione di pozzi per gli usi dell'acqua pubblica consentiti dalla Legge, incluso l'uso della risorsa idrica per finalità estrattive ed industriali, si rinvia a quanto disposto dalla normativa Regionale e Nazionale.

Al Consorzio, cui compete il rilascio del preventivo nulla osta, saranno corrisposti, da parte dei concessionari, i costi relativi alle spese di istruttoria e quelli dovuti per le incidenze sugli oneri gestionali consortili, questi ultimi da determinarsi sulla base dei quantitativi di acqua pubblica concessi in uso.

Detti costi sono determinati con separato provvedimento consortile.

Art. 15 Gravame a carico del fondo non agricolo o non più agricolo

Il proprietario del fondo non agricolo o non più agricolo resta obbligato a mantenere le servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni limitrofi. Qualora, per ottemperare a tale obbligo si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 16 Disposizioni sul servizio idrico integrato

1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte dagli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono esentati dal pagamento diretto del contributo consortile riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

2. Il Gestore del servizio idrico integrato e i Comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'art. 74, comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di Bonifica stipula apposita convenzione con l'Ente di Governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta Regionale, la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti Enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione.

Art. 17 Durata

La durata della Concessione è accordata per una durata non superiore al decennio ed è stabilita nel relativo atto.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla – a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec. Entro il termine fissato da detta revoca, il concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera e asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consortili, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di ritenere, eventualmente, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consortili i demaniali.

Art. 18 Obbligo del Concessionario sui Lavori

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori o l'uso oggetto della Concessione con congruo anticipo, così come la data di ultimazione.

Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura ed a spese del concessionario, con l'osservanza di tutte le regole dell'arte e di tutte le norme, misure e cautele prescritte dall'ordinamento vigente (ivi comprese quelle in materia di sicurezza e igiene del lavoro) e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Il Consorzio è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, conseguenti alla realizzazione delle opere concesse. L'accettazione, da parte del Consorzio, di progetti, capitolati ed elaborati tecnici allegati alla domanda, come pure le prescrizioni impartite al Concessionario – sia contenute nel presente Regolamento, sia formulate in sede di rilascio della concessione o durante l'esecuzione dei lavori –

non comportano alcuna assunzione di responsabilità in capo al Consorzio medesimo.

L'esecuzione dei lavori deve essere condotta in modo tale da non condizionare in alcun modo l'esercizio ed il funzionamento delle opere consortili.

A lavori ultimati deve essere perfettamente ripristinata, sulle opere e pertinenze manomesse, la situazione preesistente.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni e quanto previsto nell'atto di Concessione, altrimenti la Concessione può essere revocata.

Art. 19 Manutenzione ed esecuzione lavori d'ufficio

Il Concessionario provvede, a proprie spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere concesse oltre che alla riparazione degli eventuali danni provocati dalle opere concesse durante l'esercizio, o dall'esecuzione dei lavori inerenti all'uso di aree. In difetto, può intervenire, d'Ufficio, il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario. Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d'Ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempimento, la Concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della Concessione e delle inadempimenti riscontrati.

Art. 20 Riparazione danni

Il concessionario – sia nell'esecuzione dei lavori inerenti alle opere concesse o all'uso di aree, sia negli interventi di manutenzione, sia nell'esercizio delle opere concesse – deve aver cura di non arrecare danni alle opere e pertinenze del Consorzio. Qualora ciò dovesse comunque avvenire, è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese e senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, tutti gli interventi necessari per la rimessa in pristino.

In caso contrario, il Concessionario è tenuto ad eseguire – ugualmente a propria cura e spese e nel termine stabilito dal Consorzio – tutti i lavori che il Consorzio stesso ritenga di dovergli prescrivere, a riparazione dei danni.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 21 Danni all'opera

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere concesse, nonché per qualunque eventualità di diminuzione, sospensione o anche perdita totale dell'utilità derivante al Concessionario dalla concessione rilasciata, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di fatti inerenti all'attività del Consorzio.

In particolare, il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati alle opere concesse dal transito e dall'attività di mezzi di lavoro operanti per proprio conto.

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e a cose, in relazione alle opere concesse; così pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati possa provenire in relazione alla concessione stessa.

Art. 22 Diritti dei terzi

Il rilascio della concessione non pregiudica i diritti di terzi e il relativo atto non può mai essere invocato da alcuno come titolo per chiedere indennizzi al Consorzio. Il Concessionario è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che ai predetti diritti possa essere arrecata in conseguenza del rilascio della concessione ed è obbligato a mantenere sollevato e indenne il Consorzio da ogni reclamo, pretesa od azione giudiziaria che possa provenire a tale titolo.

Art. 23 Accesso alle opere

Agli incaricati del Consorzio deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere, sia in corso di esecuzione dei lavori, sia durante il godimento della concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento e/o intervento ritenuti necessari.

Art. 24 Rinnovo della concessione

Su richiesta scritta del Concessionario la concessione può essere rinnovata, sempre che ne sussistano le condizioni.

L'istanza dovrà essere trasmessa al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza, con versamento delle spese d'istruttoria per un ammontare ridotto al 50% (cinquanta per cento) di quello al momento vigente.

Art. 25 Rinuncia alla concessione

Il Concessionario ha facoltà, in qualunque momento, di rinunciare alla concessione rilasciata, dandone preavviso scritto al Consorzio e provvedendo alla rimozione delle opere concesse entro la scadenza dell'anno solare in corso.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 26 Cause di decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nell'atto di concessione;
- il mancato pagamento del canone;
- la destinazione delle opere o delle aree ad uso diverso da quello concesso;
- la subconcessione a terzi o il cambio di titolarità non autorizzato.

Art. 27 Modifica e revoca della concessione

Il provvedimento di autorizzazione e/o di concessione può in ogni momento essere revocato o modificato dal Consorzio, qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse e/o al verificarsi di eventi che, modificando lo stato dei luoghi, rendano l'oggetto della concessione non più autorizzabile.

La valutazione è rimessa al giudizio del Consorzio che potrà revocare o modificare la concessione con provvedimento motivato, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo o compenso.

La revoca, o la modifica, è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 3 (tre) mesi, salvo i casi di urgenza debitamente circostanziati.

Art. 28 Effetti della cessazione della concessione

Nei casi di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese – senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, e in ogni caso a richiesta di questi ed entro i termini da esso stabiliti– alla rimozione delle opere concesse, ed alla sistemazione dei luoghi senza per ciò pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 29 Subentro nella titolarità della concessione

Qualora il concessionario trasferisca, a qualsiasi titolo, la gestione del servizio oggetto della Concessione, è tenuto a inviarne comunicazione al Consorzio.

Il Consorzio formalizzerà il trasferimento della titolarità della Concessione, con apposito atto, I a seguito di istanza firmata dal Concessionario e dal Subentrante, a cui siano allegati copia dell'atto traslativo e generalità del Subentrante.

Il subentrante diventa titolare della Concessione ed assumendo tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dal titolo in essere.

Il concessionario che non abbia preventivamente comunicato la propria rinuncia alla stessa continua a rispondere personalmente delle obbligazioni ad essa inerenti.

Art. 30 Lavori urgenti

Qualora sia riscontrabile il carattere di urgenza ai fini della tutela della incolumità pubblica, è consentito, previa comunicazione scritta al Servizio preposto e senza il preventivo rilascio di un atto autorizzativo al riguardo, l'espletamento dei seguenti interventi:

- riparazioni a condutture di acqua e gas;
- riparazioni a linee telefoniche ed elettriche;
- riparazioni a tutte quelle strutture risultanti pericolanti che in caso di cedimento possano comportare riflessi negativi per la pubblica incolumità, per il regolare deflusso delle acque o per la fornitura di un servizio pubblico.

Nel caso in cui l'espletamento degli interventi preveda l'occupazione di aree demaniali sarà rilasciata, se possibile, a seguito di istruttoria, la prevista concessione in sanatoria per la quale dovranno essere corrisposti i relativi canoni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI POLIZIA

Art. 31 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, fatte salve le eventuali integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 32 Divieti

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica ivi comprese le opere di cui all'art.3 del presente Regolamento:

1. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto fissate al precedente art. 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
2. costruzione di qualsiasi fabbricato o addizione a quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall'art. 7;
3. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m.50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
5. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
7. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

8. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
9. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;
11. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
12. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
13. la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
14. l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
15. la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali;
16. lo scarico di acque reflue non depurate;
17. il deposito di materiali di rifiuto di qualsiasi genere nell'alveo, sulle sponde, sugli argini e sulle fasce di rispetto.

Art. 33 Concessioni

É vietato, a chi non ne ha ottenuto formale concessione, a norma del precedente titolo III del presente Regolamento:

1. variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. costruire ponti, passerelle, fogne, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
3. costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata dall'art. 7 del presente Regolamento;
4. scavare maceratoi a distanza minore di m. 12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali, l'acqua di vuotatura dei maceri;

5. derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
6. immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura bianche o depurate;
7. immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
8. costruire rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
9. transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con autocarri;
10. estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
11. depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
12. percorrere con natanti gli specchi d'acqua consortili e realizzare attracchi o pontili per i natanti.

[Art. 34 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene,
delle ammende e delle sanzioni](#)

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intima verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, se occorre, si procede con l'intervento della forza pubblica, a richiesta dell'agente autorizzato ad accertare la violazione. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido a subire la sanzione prevista per la violazione stessa.

Ancorché sia avvenuta la contestazione immediata ai sensi del comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite e/o sanzionate in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, nonché:

- nella Legge 24 Novembre 1981 n. 689;
- nell'art. 61 del D.Lgs 30 Dicembre 1999 n. 507;

- nell'articolo 632 C.P. (deviazione di acque);
- nell'art.635 C.P. (danneggiamenti);
- negli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque);
- nell'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose);
- nell'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n.1265 (legge sanitaria);
- negli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n.1604 (sulla pesca).

I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 35 Agenti Accertatori

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono redatti da dipendenti consortili che abbiano la qualifica di "Guardia giurata". Il trasgressore non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti accertatori consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha, invece, il diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 133, 134 e 141 del R.D. n. 368/1904, si intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica su richiesta della Guardia Giurata del Consorzio autorizzata ad elevare la contravvenzione.

Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziarica competente mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.

Art. 36 Verbali di accertamento e di contravvenzione

I verbali di contravvenzione devono essere tempestivamente rimessi dall'agente accertatore all'Amministrazione consortile.

I verbali sono scritti su carta libera in triplice copia e debbono contenere:

1. l'indicazione di giorno, mese, anno e ora in cui sono redatti;
2. nome, cognome e qualifica di chi li redige;
3. descrizione del fatto cui si riferisce la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
4. nome, cognome, domicilio o residenza abituale del/i trasgressore/i, quando queste circostanze siano accertate dall'agente che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni rese dai

trasgressori, se presenti all'atto dell'accertamento, che possono essere dai medesimi sottoscritte;

5. indicazione e descrizione delle cose connesse alla contravvenzione;

6. l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981;

7. l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 L. 689/1981;

8. la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente in favore del quale il pagamento va effettuato e delle relative modalità;

9. intimazioni fatte al/ai trasgressore/i;

10. eventuale dichiarazione resa dal/dai trasgressore/i;

11. indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;

12. firma dell'agente accertatore.

Solo nel caso non sia avvenuta la contestazione immediata, il Consorzio provvede a inviare, entro il termine di 90 giorni, il verbale di contravvenzione al trasgressore, il quale potrà addivenire, qualora il fatto non rientri nell'ambito penale e sempreché egli abbia desistito dalla sua opera abusiva, alla conciliazione della contravvenzione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua notificazione, mediante versamento di una somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione e al risarcimento dell'eventuale danno. Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione Consorziale provvede ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Consorzio scritti difensivi e può chiedere di essere sentito. Il Consorzio, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, determina, con provvedimento motivato, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo anche all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Art. 37 Sanzioni amministrative

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni al presente Regolamento, vengono applicate con addebito di una somma complessiva compresa **tra € 100,00 e € 1.200,00**, in dipendenza della gravità dell'infrazione.

L'addebito di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Legale Rappresentante del Consorzio, adottato a seguito del verbale elevato dal personale di sorveglianza e notificato al trasgressore, sulla base dell'istruttoria dell'eventuale ricorso da questi prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Gli importi indicati si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Le violazioni delle Disposizioni di cui all' art. 33 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 103,29 ad € 619,75**.

Le violazioni delle Disposizioni di cui all' art. 34 del presente Regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da **€ 10,00 a € 100,00** per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la Concessione ai sensi del precedente art. 33 o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio;
- da **€ 5,00 a € 50,00** per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopracitato Articolo, o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio.

Art. 38 Sanzioni per le restanti violazioni

Tutte le altre violazioni alle Disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o alle diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 38, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di **€ 10,00 ad un massimo di € 150,00**.

Art. 39 Ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso di danneggiamenti accertati o di interventi atti a modificare le opere di bonifica, che ne condizionino l'efficienza e che comportino, quindi, la necessità del ripristino delle cose danneggiate o modificate da parte del responsabile, il Consorzio trasmette al contravventore una copia del verbale di accertamento, unitamente all'indicazione delle opere da eseguire o da abbattere e del calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte, ordinando il ripristino delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'applicazione della legge e del presente Regolamento.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che in mancanza si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguita a cura del contravventore, è a cura del Consorzio.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 40 Devoluzione dei proventi

Salvo disposizioni diverse dell'Autorità Regionale, spettano al Consorzio i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento.

TITOLO V

RILASCIO DI CONCESSIONI ALLO SCARICO NEI CANALI CONSORTILI

Art. 41 Competenze

L'Autorizzazione Consortile è finalizzata allo scarico entro i canali consortili, ma non sostituisce in alcun modo l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla competente Autorità Provinciale che ne detiene quindi la titolarità per competenze ai sensi dell'art.75 del summenzionato D.Lgs 152/2006.

Art. 42 Scarichi di acque reflue nei canali consortili

L'imposizione da parte dei Consorzi di contributi per gli scarichi nei canali di bonifica è prevista dalla legislazione vigente ovvero dall'art.166, commi 3 e 4, del D.Lgs.n. 152 del 3.04.2006, cosiddetto "Testo Unico Ambientale", il quale dispone che:

Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi [...] chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

Il contributo di cui al precedente comma è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

Art. 43 Definizioni

Il presente Regolamento adotta la terminologia afferente gli scarichi secondo il significato assegnato dall'art. 74 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce "Scarico" qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Il medesimo art. 74 del Decreto Legislativo 152/2006 così classifica le acque reflue:

1. **Acque reflue domestiche** sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. **Acque reflue industriali**, sono quelle provenienti da edifici e/o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
3. **Acque reflue urbane**, sono il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

Art. 44 Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Le acque meteoriche e di dilavamento non sono in se stesse considerate "scarico" nel concetto delineato formalmente dall'art.74, comma 1, lettera ff) del D.lgs 152/2006, tuttavia è da ritenersi che quando un'acqua meteorica va ad interessare, anche se in modo non preordinato e sistematico e quindi discontinuo, un'area soggetta ad attività produttiva anche passiva e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e diventa uno scarico vero e proprio che quindi deve essere assoggettato alla disciplina degli scarichi. In conseguenza di ciò va censito ed è soggetto ad autorizzazione allo scarico nei canali consortili.

In tal caso quindi, l'acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica e va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici od episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo recettore.

Per quanto sopra enunciato, sono considerati scarichi anche le acque provenienti da attività zootecniche.

Gli scarichi di acque provenienti da tunnel-serra mobili non sono soggetti ad Autorizzazione. In tali casi è sufficiente che gli utenti inviino formale comunicazione al Consorzio il quale, entro il termine di 30 giorni, potrà formulare prescrizioni o negare lo scarico, qualora comprovate esigenze idrauliche lo impongano.

Art. 45 Diritto all'autorizzazione

Il Consorzio concederà autorizzazioni allo scarico, per qualsiasi tipo di acqua reflua (artt. 3 e 4 del presente disciplinare), a condizione che queste rispettino i limiti previsti dal T.U. Ambientale (Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.) e sempreché non vi siano condizioni tecniche ostative tali da costituire pericolo per la qualità del corpo idrico recettore finale. Le autorizzazioni vengono accordate in osservanza delle norme del presente disciplinare e del Regolamento per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di autorizzazione. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 46 Contributo per gli scarichi

La L.R. 1/2017, art. 9 commi 12 e 13 stabilisce che "allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi, anche se depurati, è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio di bonifica. Il Consorzio di bonifica provvede al censimento dei singoli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi il Consorzio rivede gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto e rilascia nuovo titolo abilitativo".

Art. 47 Calcolo del contributo annuo

Ai fini della determinazione del contributo annuo allo scarico nella rete dei canali consortili, si ritiene congruo considerare che il medesimo sia in funzione della tipologia dello scarico e/o della quantità di acqua scaricata nel canale medesimo, espressa in mc e/o della superficie sottesa allo scarico.

Art. 48 Tariffe applicate

Le tariffe applicate sono le seguenti:

Descrizione	Importo	Importo minimo
scarichi di acque meteoriche diretti o indiretti di singoli fabbricati con annesse aree cortilizie o piazzali ed unità immobiliari ad uso abitativo, commerciale o similare	€ 0,12 al mq	€ 50,00
scarichi di acque meteoriche diretti o indiretti di insediamenti industriali o artigianali	€ 0,12 al mq	€ 50,00

scarichi di acque meteoriche diretti o indiretti di insediamenti agricoli (serre e tunnel con strutture fisse) per la produzione	€ 0,01 al mq	€ 50,00
scarichi di acque meteoriche diretti o indiretti di insediamenti turistici e sportivi	€ 0,12 al mq	€ 50,00
scarichi di acque reflue trattate civili, commerciali e industriali, regolarmente autorizzati dagli enti preposti	€ 0,015 al mc.	€ 50,00
scarichi di acque reflue trattate provenienti da attività zootecniche	€ 0,01 al mc.	€ 50,00

Per tutti gli scarichi che sversano all'interno dei canali di acque basse, si applicherà una maggiorazione per le spese di sollevamento pari al 100% dei suddetti importi.

Art. 49 Iter istruttorio e rilascio dell'autorizzazione - Tipo di autorizzazione e durata

Le autorizzazioni si distinguono in:

- a- provvisorie
- b- definitive

Le autorizzazioni **provvisorie** sono definite tali se finalizzate ad attività non stabili e che abbiano durata inferiore a 1 anno solare o di 2 anni per tutte le colture serra che abbiano un ciclo vegetativo biennale.

Le autorizzazioni **definitive** sono invece riferite ad attività stabili che abbiano durata superiore ad 1 anno solare.

Queste ultime hanno una **durata pari a quindici anni, a decorrere dalla data del rilascio**, qualora siano assoggettate all'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), giusta art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 ed in caso di rinnovo la ditta interessata ne dovrà fare richiesta sei mesi prima della scadenza inviando un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata. In particolari situazioni, il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilirsi caso per caso.

Art. 50 Presentazione dell'istanza

L'istanza di concessione allo scarico, in conformità a quanto già stabilito dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica, dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal richiedente, purché titolato (proprietario, legale rappresentante, usufruttuario, affittuario) ed in regola con il pagamento dei contributi consortili, se dovuti. (vedi allegato E).

Essa dovrà contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo elettronico (pec e/o e-mail), codice fiscale e/o partita iva, qualifica del richiedente o del suo legale rappresentante;
- indicazione del canale per il quale è richiesta l'autorizzazione;
- relazione tecnica contenente la valutazione di compatibilità idraulica, la frequenza dello scarico, la natura e la portata dello stesso;
- durata provvisoria o definitiva
- corografia dell'intervento da eseguire in scala 1:25.000;
- planimetria delle opere e ubicazione del punto di scarico georeferenziato;
- documentazione fotografica;
- estratto catastale e/o visura catastale delle particelle interessate all'intervento;
- dichiarazione di insussistenza del pericolo di dilavamento da sostanze pericolose e/o nocive;
- dichiarazione di avere preso esatta conoscenza del presente disciplinare, del Regolamento per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e delle disposizioni di polizia idraulica;
- impegno a corrispondere al Consorzio il canone annuo per l'intera durata dell'autorizzazione concessa;
- autodichiarazione del richiedente che esoneri il Consorzio dal riconoscimento di eventuali danni per allagamenti causati ai terreni che abbiano una quota inferiore a quella del ciglio del canale oggetto di scarico;
- documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante.

Il Consorzio, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa necessaria per la valutazione delle condizioni di scarico richieste.

[Art. 51 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico](#)

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata subordinatamente alle seguenti condizioni:

- che siano salvi tutti i diritti di terzi e rimane onere dell'istante o del suo legale rappresentante procurarsi tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie allo sversamento delle acque;
- che vengano rispettate le norme vigenti in materia di polizia idraulica;
- che il richiedente o il legale rappresentante, rimanga unico ed esclusivo responsabile per danni a persone o cose conseguenti all'esercizio dell'opera;
- che la quantità e la qualità dello scarico immesso non alteri il deflusso minimo vitale del canale determinato secondo le vigenti normative in materia;

- che eventuali inquinamenti dovuti a dolo e/o negligenza siano da attribuirsi esclusivamente alle attività svolte dal richiedente sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità in merito;
- che venga eseguita annualmente la manutenzione del tratto di canale interessato allo scarico, così come stabilito dalle norme vigenti in materia e che tale manutenzione potrà essere richiesta dal Consorzio ogni qualvolta se ne individui la necessità;
- che venga prelevato dal pozzetto di campionamento, in presenza di un operatore consortile e con cadenza da stabilirsi in base al tipo di scarico, due campioni di acqua (di cui uno da consegnare all'operatore consortile) e farlo analizzare, a proprie spese, inviando copia del certificato alla sede di Matera di questo Consorzio, pena la decadenza immediata della concessione; il Consorzio si riserva comunque di commissionare, in ogni momento, le analisi delle acque scaricate con spese a carico della ditta concessionaria;
- che, a fine concessione, venga ripristinato lo stato dei luoghi.

Art. 52 Spese

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato oltre che al versamento della prima annualità del canone, individuato con i criteri di cui al Titolo II del presente disciplinare, anche al versamento delle spese di sopralluogo tecnico di € 36,15, di cui alla delibera n. 448/92, delle spese di istruttoria pari ad € 150,00 e del deposito cauzionale, così come stabilito nel regolamento, il cui importo si riferisce al singolo scarico. Tale deposito cauzionale, richiesto per eventuali danni che dovessero essere provocati alle opere consortili, sarà restituito al richiedente a fine concessione.

Art. 53 Rilascio della concessione

Solo dopo che il richiedente abbia versato le somme previste, si procederà ad istruire la pratica concessoria mediante l'approvazione di apposito atto deliberativo ed il rilascio della nota autorizzativa, inviata in duplice copia al richiedente per l'accettazione definitiva delle clausole in essa contenute, nonché per il rispetto delle prescrizioni stabilite.

Nella medesima nota autorizzativa saranno indicati: l'importo del canone allo scarico, le modalità di versamento dello stesso nonché la durata della concessione.

L'autorizzazione allo scarico si intende definitivamente rilasciata subordinatamente all'avvenuta restituzione della stessa firmata per accettazione nonché all'attestazione di avvenuto versamento del canone dovuto, riferito alla prima annualità.

La mancanza di uno di questi due requisiti, dispone di fatto la revoca dell'autorizzazione.

Art. 54 Responsabilità e sanzioni in materia di scarichi abusivi

Nel caso di scarichi abusivi che comportino anche danni alle opere consortili, si applicherà una sanzione pecuniaria amministrativa come stabilita dall'art. 37 del Regolamento per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica.

Art. 55 Superamento dei limiti di accettabilità

Qualora il Consorzio dovesse accertare il superamento dei limiti previsti dal vigente D.Lgs 152/2006, diffiderà formalmente l'utente invitandolo a rientrare nel termine perentorio di tre giorni nei limiti ammessi.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consorzio provvederà ad interrompere immediatamente l'immissione dell'acqua nel canale consortile.

In ogni caso il Consorzio ha la facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui all'art. 8, relativamente all'intero periodo in cui l'utente ha dato luogo a scarichi non autorizzati, ferme restando le sanzioni di cui al Regolamento per il rilascio di concessioni e autorizzazioni in materia di opere di bonifica e disposizioni di polizia idraulica.

Art. 56 Foro Competente

Per ogni eventuale controversia il foro competente è il Tribunale di Matera.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57 Concessioni in sanatoria

Gli interventi soggetti a concessione ed attuati in assenza di provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, possono essere regolarizzati, qualora ne sussistano i requisiti.

Il titolare degli interventi dovrà inviare al Consorzio relativa "istanza in sanatoria", la Concessione potrà essere rilasciata, se ne ricorrano le condizioni, previo pagamento dei canoni pregressi per almeno 5 annualità.

Qualora ricorrano le condizioni per cui il Consorzio non possa rilasciare l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato dovrà ripristinare a sue spese, lo stato dei luoghi, entro il termine stabilito dal Consorzio nella comunicazione di diniego.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Il presente Regolamento, approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 06/06/2019, entrerà in vigore dopo l'approvazione del medesimo da parte del competente Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, cui viene trasmesso per gli adempimenti di previsti dall'art. 27 della L.R. 11 Gennaio 2017 n. 1 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

A Mod. istanza di concessione/autorizzazione

B Elenco canoni di concessione

C Elenco spese di istruttoria

D Verbale di contestazione illecito amm.vo

E Istanza Concessione scarichi